



**Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati**

**SACE S.p.A.**

(D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022

**PARTE GENERALE**

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1. Introduzione al Modello di organizzazione, gestione e controllo	3
1.2. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	4
1.3. Delitti commessi all'estero	7
<b>2. IL MODELLO DI SACE</b>	<b>8</b>
2.1. La Società	8
2.2. Sistema di governo societario e assetto organizzativo	10
2.3. Rapporti infragruppo	11
2.4. Finalità del Modello	11
2.5. Destinatari del Modello	12
2.6. Approccio metodologico	12
2.7. Mappatura delle attività a rischio e analisi dei rischi potenziali	12
2.8. Analisi del sistema di controllo interno	12
2.9. Gap Analysis e Action Plan	13
2.10. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli	13
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>17</b>
3.1. Identificazione	17
3.2. Durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'OdV	18
3.3. Funzioni e poteri	19
<b>4. FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>20</b>
4.1. Flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	20
4.2. Flussi generali e segnalazioni	20
4.3. Flussi specifici	21
4.4. Segnalazioni di Violazioni (c.d. <i>Whistleblowing</i> )	21
4.4.1 LA TUTELA DEL SEGNALANTE	21
4.4.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI	23

<b>4.5. Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza</b>	<b>24</b>
<b>5. SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>24</b>
<b>6. DIFFUSIONE DEL MODELLO</b>	<b>26</b>
<b>6.1. Comunicazione e formazione del personale</b>	<b>26</b>
<b>6.2. Informativa a collaboratori esterni e <i>partner</i></b>	<b>27</b>

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Introduzione al Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello") ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche "Decreto").

Tale documento è il frutto di un'attenta attività di analisi della struttura societaria e dell'operatività di SACE S.p.A. (di seguito anche "SACE" o la "Società") ed ha il precipuo scopo di dotare la Società di un Modello che costituisca un'esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati annoverati dal citato Decreto da parte di soggetti che fanno parte della compagine societaria o che agiscono per suo conto e in suo nome.

Il Modello si compone:

- della presente "Parte Generale" in cui sono richiamati i principi espressi dal Decreto e sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento a:
  - Organismo di Vigilanza;
  - sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello;
  - formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
- e di una "Parte Speciale" in cui:
  - sono identificate, in riferimento alle fattispecie di reato, le attività rilevanti nello svolgimento delle quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione dei reati presupposto previsti nel Decreto;
  - sono indicati i presidi e i principi del Sistema di Controllo Interno<sup>1</sup> atti a prevenire la commissione di reati.

Con riferimento alle fattispecie di reato non presenti nella Parte Speciale, si precisa che, pur essendo stati presi in considerazione in fase di analisi preliminare tutti i reati presupposto previsti nel Decreto, si è ritenuta altamente remota la probabilità di commissione di alcuni di essi; in riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico di Gruppo oltre che ai principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale.

---

<sup>1</sup> Codice Etico di Gruppo, disposizioni organizzative, procedure aziendali, deleghe.

## 1.2. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per specifiche tipologie di reati tentati o commessi a vantaggio o nell'interesse degli enti stessi da:

- soggetti "apicali" quali:
  - persone che rivestono funzioni di rappresentanza;
  - persone che rivestono funzioni di amministrazione;
  - persone che rivestono funzioni di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa autonoma;
  - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
- soggetti "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra menzionati.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto si pone l'obiettivo di colpire, mediante l'irrogazione di sanzioni, direttamente l'ente e non solamente i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.), sovvertendo così lo storico principio "*societas delinquere non potest*" che da sempre ha caratterizzato il diritto penale italiano.

La responsabilità della persona giuridica è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha tentato o commesso materialmente il reato e si aggiunge, pertanto, a quest'ultima.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

Oltre alla sussistenza dei requisiti sopra descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati sotto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

I reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto. In particolare, la responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:

- I. delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- II. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- III. delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- IV. delitti in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- V. delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);

- VI. reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- VII. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- VIII. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- IX. delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- X. abusi di mercato (articolo 25-sexies del Decreto e articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente" del T.U.F.);
- XI. reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale";
- XII. omicidio colposo e lesioni colpose in presenza di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- XIII. delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
- XIV. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-octies.1 del Decreto);
- XV. delitti in materia di violazione del diritto di autore (articolo 25-novies del Decreto);
- XVI. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- XVII. reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
- XVIII. delitti di corruzione tra privati (articolo 25-ter lett.s-bis del Decreto);
- XIX. delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto);
- XX. reati di razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del Decreto);
- XXI. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del Decreto);
- XXII. reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies del Decreto);
- XXIII. contrabbando (articolo 25-sexiesdecies del Decreto);
- XXIV. delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-septiesdecies del Decreto);
- XXV. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 25-duodevicies del Decreto).

Il sistema sanzionatorio definito dal Decreto a fronte del compimento dei reati sopra elencati prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- la *sanzione pecuniaria*, la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- la *sanzione interdittiva* che può consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la *confisca del prezzo o del profitto* del reato;
- la *pubblicazione della sentenza*.

Il Decreto stabilisce, altresì, che il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto nei casi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede espressamente (artt. 6 e 7) che la responsabilità amministrativa dell'ente sia esclusa qualora l'ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati disciplinati dal Decreto e se lo stesso sia stato efficacemente attuato.

Si noti che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto esiste una differenza di disciplina e di regime probatorio per le ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti. In particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, per beneficiare dell'esimente stabilita nel Decreto, è necessario che l'ente provi che:

- sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire simili reati;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello sia stato affidato ad un organismo di vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello.

In ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale è la pubblica accusa a dover fornire prova che:

- non sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire simili reati;
- il verificarsi del reato sia dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Dunque, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello darà luogo, in ogni caso, alla responsabilità amministrativa dell'ente.

Qualora i reati di cui al Decreto siano stati commessi da soggetti "sottoposti", la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello non determinerà per ciò stesso la responsabilità dell'ente, essendo necessario che la pubblica accusa provi che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In tale ultimo caso, dunque, la pubblica accusa dovrà provare che vi sia stata la cosiddetta "colpa di organizzazione".

Un Modello è ritenuto efficace (art. 6, comma 2, del Decreto) se soddisfa le seguenti esigenze:

- individua le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto richiede, tra l'altro, che il Modello preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti nonché a terze parti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono essere idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Un Modello è efficacemente attuato se prevede (art. 7, comma 4, del Decreto):

- una verifica periodica e, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

### **1.3. Reati commessi all'estero**

L'art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che la responsabilità amministrativa dell'ente possa configurarsi anche qualora i reati di cui al Decreto siano commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;

- il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto;
- ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

## 2. IL MODELLO DI SACE

### 2.1. La Società

SACE è l'agenzia del credito all'esportazione italiana il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche "MEF").

SACE detiene la totalità delle azioni di SACE Fct S.p.A., società per azioni operante nel *factoring* e di SACE BT S.p.A., società per azioni attiva nei rami Credito, Cauzioni e altri danni ai beni.

SACE esercita attività di direzione e coordinamento sulle proprie società controllate.

Ai fini dell'identificazione delle aree di attività rilevanti ai sensi del Decreto, occorre fare riferimento alle seguenti attività svolte da SACE come riportate nell'oggetto sociale dello Statuto:

- assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, cui sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero e di internalizzazione dell'economia italiana;
- rilascio, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina comunitaria, di garanzie e coperture assicurative per imprese estere in relazione ad operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia;
- le garanzie e coperture assicurative possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani o esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività nonché di quelle connesse o strumentali; le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;
- acquisizione di partecipazioni in società italiane ed estere direttamente strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando con la Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.) l'esercizio coordinato di tale attività;
- attività ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 11 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 6 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e relativi decreti di attuazione; nonché ogni altra attività connessa o strumentale al progresso e consolidamento dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e dei suoi operatori;
- conclusione di accordi di riassicurazione e coassicurazione con enti o imprese italiani autorizzati, con enti o imprese esteri o con organismi internazionali, nonché stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato, con primari operatori del settore;

- complemento di tutti gli atti ed operazioni necessarie, utili, strumentali o comunque connesse per il conseguimento dell'oggetto sociale.

A decorrere dal primo gennaio 2021, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), SACE assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 269/2003, nella misura del dieci per cento; il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto, invece, dallo Stato senza vincolo di solidarietà. Tutti gli impegni assunti da SACE nella misura del dieci per cento beneficiano della garanzia dello Stato italiano ai sensi del D.L. del 20 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. "D.L. 269/2003").

Le attività di SACE sono anche disciplinate dalla normativa dell'Unione Europea (inclusa la Direttiva 29/1998) e dall'Accordo sui Crediti all'Esportazione Ufficialmente Sostenuti (c.d. "Consensus"), firmato in sede OCSE.

SACE rispetta i principi stabiliti dalla Berne Union, organismo internazionale che riunisce società di credito all'esportazione e agenzie per il sostegno degli investimenti.

Il Decreto Liquidità, come modificato in sede di conversione in legge e in occasione dei successivi interventi normativi, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, ha autorizzato SACE a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che concedono finanziamenti - sotto qualsiasi forma - alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19 (c.d. "Garanzia Italia").

Il mandato di SACE è stato ulteriormente ampliato dall'art. 64 del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie in relazione a finanziamenti concernenti progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare nonché verso una mobilità sostenibile e intelligente (c.d. "Garanzie Green").

Tali garanzie sono assunte da SACE a valere sulle risorse del Fondo "Garanzia Italia" di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità, nei limiti di impegno fissati annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE.

Inoltre, il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") ha autorizzato SACE a rilasciare garanzie, fino al 31 dicembre 2022, a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese italiane colpite dagli effetti della crisi ucraina (c.d. "Garanzia SupportoItalia"), a valere sulle risorse del medesimo Fondo "Garanzia Italia".

Da ultimo, l'art. 17 del Decreto Aiuti ha apportato talune modifiche al regime di garanzia originariamente introdotto dall'art. 6, comma 14-bis del Decreto Legge n. 269/2003 prevedendo la possibilità per SACE di rilasciare garanzie a condizioni di mercato oltre che ai fini del rilancio e del sostegno dell'economia, anche al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione. L'efficacia dell'operatività è subordinata alla positiva

decisione della Commissione Europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

In ragione di quanto sopra, non è stata svolta un'attività di *Control & risk self assessment* in relazione a tale nuova operatività in quanto ancora in corso di implementazione.

## **2.2. Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo**

Il presente Modello è parte del sistema di *Corporate Governance* adottato dalla Società in conformità alla normativa vigente, e si basa sul principio secondo cui dotarsi di un sistema di regole di governo societario, assicurando maggiori livelli di trasparenza e affidabilità, genera al contempo più elevati standard di efficienza.

SACE, nell'ottica di assicurare nel tempo dispositivi di governo societario, processi decisionali e una struttura organizzativa adeguata, ha provveduto ad adottare un modello di *governance* di tipo "tradizionale", la cui struttura è incentrata su un Consiglio di Amministrazione, un Collegio Sindacale, un Amministratore Delegato e un Presidente.

Il Decreto Liquidità ha disposto la cessazione dell'assoggettamento di SACE all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti ed ha ridefinito i rapporti tra SACE, Cassa Depositi e Prestiti ed il ministero dell'economia e delle finanze secondo i seguenti principi:

### (i) Cassa Depositi e Prestiti:

- concorda preventivamente con il ministero dell'economia e finanze, sentito il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il ministero dell'economia e finanze agisce di concerto con il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- consulta preventivamente il ministero dell'economia e finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE diverse da quella di cui al punto precedente;

### (ii) SACE:

- tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal ministro dello sviluppo economico nella predisposizione del piano annuale di attività;
- consulta preventivamente il ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- consulta preventivamente il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- concorda con Cassa Depositi e Prestiti, pur non essendone soggetta all'attività di direzione e coordinamento, le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

### 2.3. Rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizio ed i rapporti tra SACE e le proprie controllate sono regolati da appositi contratti di service sottoscritti dalle stesse.

I contratti di service prevedono, tra l'altro:

- la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria;
- l'identificazione dei servizi da erogare;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei Modelli che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare.

### 2.4. Finalità del Modello

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, SACE ha deciso di adottare il Modello nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, lo stesso possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di SACE e/o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nello svolgimento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SACE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di SACE che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui SACE fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrari ai principi etici ai quali la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o l'attivazione di rimedi contrattuali;
- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di SACE in caso di commissione di reati.

## 2.5. Destinatari del Modello

Le disposizioni del Modello si applicano:

- agli Amministratori e a tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, della Società o comunque di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- ai soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti, coloro che sono legati da contratto di lavoro intermittente, *part time*, contratto di inserimento e dipendenti distaccati presso altra impresa);
- ai soggetti che, pur essendo esterni alla compagine societaria, siano ad essa legati da rapporti di "subordinazione" o "parasubordinazione" (es. consulenti esterni, coloro che sono legati da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero altri soggetti legati da un vincolo contrattuale o normativo che li assoggetta alla vigilanza e al controllo dei vertici della Società).

## 2.6. Approccio metodologico

Il presente Modello è stato elaborato e periodicamente aggiornato in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla normativa di riferimento (art. 6 del Decreto) nonché sulla base delle Linee Guida per il settore assicurativo elaborate dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, delle Linee Guida elaborate dall'ABI e delle Linee Guida elaborate da Confindustria; recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia.

La sua predisposizione e le sue successive revisioni sono state conseguite attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi di seguito descritte.

## 2.7. Mappatura delle attività a rischio e analisi dei rischi potenziali

Il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

La Società ha, dunque, proceduto all'analisi del contesto aziendale al fine di mappare le aree di attività nel cui ambito possano essere commessi i reati rilevanti ai sensi del Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali a rischio (cd. "attività sensibili") è attuata attraverso un esame preliminare del *corpus* normativo aziendale (organigramma e funzionigramma, mappa dei processi principali e di supporto/strumentali, *policy* e procedure, sistema delle deleghe e procure, disposizioni organizzative, ecc.) e il successivo coinvolgimento dei soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale attraverso incontri e condivisioni.

In tale ambito sono individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale.

## 2.8. Analisi del sistema di controllo interno

Individuate le attività aziendali a rischio, si procede con un'analisi del sistema dei controlli preventivi esistente a presidio dei reati potenziali, volta a formulare un giudizio di idoneità e individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

In tale fase, pertanto, si provvede alla rilevazione dei presidi di controllo interno esistenti (*policy*, manuali e procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità e documentabilità delle operazioni e relativi controlli nonché delle fasi decisionali, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso l'analisi della relativa documentazione e lo svolgimento di una serie di interviste e approfondimenti con i responsabili di tali attività sensibili.

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, sono analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e relativa formazione.

## **2.9. Gap Analysis e Action Plan**

I risultati ottenuti nella fase descritta precedentemente vengono confrontati con le esigenze ed i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare eventuali carenze del sistema dei controlli esistente.

Il risultato di tale attività viene formalizzato in un documento nel quale sono evidenziate le carenze rilevate nell'ambito delle attività di *risk assessment* descritte in precedenza e gli interventi di rafforzamento del sistema dei presidi.

Per quanto riguarda gli *output* del processo di *risk assessment*, i dettagli delle tipologie di controlli investigati e i risultati della Gap Analysis, si rimanda alle relative schede di rilevazione e analisi predisposte a seguito di condivisioni e incontri con i *Key Officer*, nonché agli ulteriori report di *risk assessment*, nella loro ultima revisione condivisa, presenti nell'archivio di SACE.

## **2.10. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli**

Le componenti (c.d. protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- a. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- b. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- c. sistema di controlli interni;
- d. sistema di principi etici e regole di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

- e. sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare ex-post eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;
- f. sistema di gestione della documentazione;
- g. sistema di comunicazione e formazione, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- h. sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico di Gruppo e delle altre indicazioni del Modello;
- i. sistema di informazione e segnalazione tra i soggetti coinvolti in ciascun processo.

Tali protocolli di controllo costituiscono presidi validi per la prevenzione di tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto; per quanto riguarda i presidi di controllo specifici si rinvia alla Parte Speciale.

Il sistema di controllo preventivo per la riduzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, costituisce, inoltre, parte integrante del più ampio sistema di controlli interni e di gestione dei rischi della Società le cui finalità sono:

- l'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- l'implementazione di un adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici e il contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Società;
- il rispetto dell'efficacia e efficienza dei processi aziendali;
- la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni aziendali, contabili e gestionali, e la sicurezza delle informazioni e delle procedure informatiche;
- la salvaguardia del patrimonio, del valore delle attività e la protezione dalle perdite, anche in un'ottica di medio/lungo periodo;
- la conformità dell'attività della Società alla normativa vigente, nonché alle direttive politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità ultima di tale sistema, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, promuovendo un alto livello di integrità etica e una cultura del controllo tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza dell'attività di monitoraggio.

#### **a. Sistema organizzativo**

Il Sistema organizzativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato e formalizzato attraverso l'emanazione di Comunicazioni Organizzative che evidenziano compiti e responsabilità di ogni singola unità organizzativa.

#### **b. Sistema autorizzativo**

Secondo quanto suggerito dalle Linee guida di settore, i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo chiari criteri per la sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, dei titolari dei poteri nonché

una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

Nel suo complesso, il sistema autorizzativo della Società si basa su un sistema di deleghe di funzioni e di procure formalizzato ed adeguatamente comunicato, specificato nel successivo punto c.

### **c. Sistema di controlli interni**

Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati del Decreto è caratterizzato dai seguenti principi di controllo generali, posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i principi di controllo specifici presenti nelle singole sezioni della Parte Speciale del Modello:

- segregazione dei compiti: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla per quanto possibile compatibilmente con le esigenze di operatività;
- esistenza di procedure formalizzate: devono esistere procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, che descrivono modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata in appositi archivi cartacei o elettronici e/o sui sistemi informatici. Il processo di valutazione, di decisione/autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi supporti documentali (da archiviare in modo sicuro e per un periodo di tempo adeguato e conforme alla normativa, laddove applicabile) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; b) definiti e conosciuti all'interno della società; c) preferibilmente esercitati in forma congiunta e comunque circoscritti a limiti di valore definiti.

I requisiti essenziali del sistema di procure e di deleghe di funzioni, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di SACE devono essere dotati di procura/delega di funzioni in tal senso;
- le procure/deleghe devono essere coerenti con la posizione ricoperta dal delegato nell'organigramma e con le responsabilità a lui attribuite e devono essere costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna procura/delega definisce i poteri del delegato, il/i soggetti cui il delegato riporta gerarchicamente, i poteri gestionali assegnati e/o i poteri di spesa conferiti, in coerenza con la posizione organizzativa e le funzioni assegnate.

### **d. Sistema di principi etici e regole di comportamento**

SACE ha adottato il Codice Etico di Gruppo quale strumento che enuncia l'insieme dei principi che ispirano i rapporti della Società con i dipendenti, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione,

mercato finanziario (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti della Società).

Il Codice Etico di Gruppo è un documento distinto dal Modello anche se ad esso correlato in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui SACE si è dotata, che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari e si aggiunge a quanto stabilito dal Modello stesso e dalla normativa vigente.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto rappresenta un obiettivo del Modello. In tale ottica l'adozione di un codice di condotta quale strumento di *governance* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico di Gruppo infatti, integrato nel più ampio sistema di *corporate governance*, mira ad aumentare i presidi aziendali finalizzati a ridurre il rischio di commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto raccomandando determinati comportamenti o, viceversa, vietando talune condotte a cui sono collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

#### **e. Controllo di gestione e flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione adottato da SACE è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di revisione delle previsioni a livello di Società. Il sistema garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti ed un'adeguata segregazione delle aree aziendali interessate nell'elaborazione e nella trasmissione delle informazioni;
- la tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni critiche attraverso idonei flussi informativi e di reporting.

La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto dei principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

#### **f. Gestione della documentazione**

Tutta la documentazione, interna ed esterna è gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, le registrazioni e l'archiviazione.

#### **g. Comunicazione e formazione**

Al personale della Società è garantita adeguata comunicazione e formazione in relazione ai processi rilevanti ai fini della conoscenza e dell'applicazione del Modello e dei protocolli ad esso relativi.

#### **h. Sistema disciplinare**

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett b) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è nominato dal Consiglio di Amministrazione di SACE ed ha struttura collegiale.

#### 3.1. Identificazione

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

##### Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali e operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti possono essere preservati garantendo all'Organismo un'indipendenza gerarchica – la più elevata possibile – ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un'attività di reporting al vertice aziendale.

##### Professionalità

L'Organismo deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività del suo giudizio.

##### Continuità d'azione

L'Organismo deve:

- lavorare costantemente alla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- identificarsi in una struttura interna così da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- disporre di un proprio *budget* per le attività di verifica.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, i suoi membri devono possedere i seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di SACE e delle sue controllate;
- non essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza di giudizio;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere sottoposti a procedimenti penali, non essere condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto;
- non aver subito sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile per uno dei reati di cui al Decreto.

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dallo stesso. In tale contesto, l'Organismo si avvale della collaborazione di uno staff dedicato, composto da risorse interne alla funzione *Internal Auditing* e alla funzione *Compliance*. Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre risorse della Società, ivi incluse risorse appartenenti alla funzione legale in relazione alle attività di verbalizzazione delle riunioni, nonché a consulenti esterni.

### **3.2. Durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'OdV**

I membri dell'Organismo restano in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla nomina del successore e sono rinnovabili.

La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere altresì determinata da rinuncia, decadenza o revoca. La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di SACE per iscritto.

Ove vengano meno, in relazione ad uno dei componenti dell'Organismo, i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1, il Consiglio di Amministrazione di SACE, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione di SACE deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Parimenti, l'assenza nel corso dell'anno, a prescindere se giustificata o non giustificata, per due volte consecutive, o per un numero di volte superiore a tre complessivamente, alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, comporta la decadenza automatica dall'incarico, da attuarsi con le modalità sopra definite.

La revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'Organismo può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di SACE soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;

- la violazione degli obblighi di riservatezza ai quali i membri sono tenuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di SACE, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di SACE, assunte le opportune informazioni, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dello stesso.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di SACE deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

### **3.3. Funzioni e poteri**

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruenza dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Modello adottato da SACE, del Codice Etico di Gruppo di sua competenza (per i reati previsti dal Modello) e delle normative interne, sia aziendali sia di Gruppo;
- riportare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello, necessarie a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al Modello.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello, tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- sviluppare sistemi di controllo e di monitoraggio volti alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione al fine di verificare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della stessa, conformemente a quanto previsto nella Parte Speciale;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni alle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a promuovere un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di analizzare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relativi all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con gli Organismi di Vigilanza delle Società controllate al fine di consentire alle stesse di adottare Modelli di organizzazione e gestione in linea con i principi del presente Modello, nel quadro delle linee generali di gruppo emanate dalla Società.

## **4. FLUSSI INFORMATIVI**

### **4.1. Flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Decreto impone la previsione nel Modello di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della Società e di strumenti che assicurino la segnalazione all'Organismo, da parte dei destinatari del Modello ma anche da terze parti informate sui fatti, di presunti illeciti.

L'obbligo di istituire flussi informativi strutturati e strumenti per la raccolta di flussi e segnalazioni è concepito come uno strumento dell'attività di vigilanza sull'efficacia e l'efficienza del Modello e per un eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

### **4.2. Flussi generali e segnalazioni**

Deve essere portata a conoscenza dell'Organismo ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, riguardante fatti che possono configurare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsiasi natura, anche meramente omissivi, riferibili al personale di SACE e/o a terze parti, attinenti all'attuazione del Modello nelle attività a rischio-reato.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo anche in conformità alle prescrizioni normative in materia di *Whistleblowing* sono stati istituiti i seguenti canali di comunicazione:

- piattaforma informatica accessibile al seguente link: <https://sace.pawhistleblowing.it/#/>;
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [OrganismodiVigilanza@sace.it](mailto:OrganismodiVigilanza@sace.it);
- posta ordinaria indirizzata a Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231 presso SACE S.p.A. Piazza Poli, 37/42, 00187 Roma.

L'obbligo di informazione e segnalazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- eventuali carenze o violazioni delle normative interne vigenti, sia aziendali sia di Gruppo (*Policy*, Regolamenti, Procedure, ecc.);
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;

- eventuali violazioni del Codice Etico di Gruppo per i reati contemplati dal Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare un ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo riceve, analizza e gestisce i flussi generali e le segnalazioni, avvalendosi della funzione *Internal Auditing* per lo svolgimento delle opportune verifiche sui fatti segnalati, ove verificabili, assicurando il rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e documentando il risultato delle sue valutazioni.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'Organismo comunicherà gli esiti degli approfondimenti svolti ai soggetti competenti affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare.

### **4.3. Flussi specifici**

Oltre ai flussi generali e alle segnalazioni di presunti illeciti, le funzioni aziendali interessate nelle attività sensibili dovranno trasmettere dei flussi informativi specifici all'Organismo.

I contenuti e la periodicità dei flussi informativi specifici sono individuati dall'Organismo che provvederà periodicamente, ed almeno una volta l'anno, al loro aggiornamento in funzione delle risultanze delle attività di aggiornamento periodico del *risk assessment* e di monitoraggio annuale sull'osservanza del Modello.

### **4.4. Segnalazioni di Violazioni (c.d. *Whistleblowing*)**

#### **4.4.1 La tutela del Segnalante**

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (cd. "*Legge sul whistleblowing*") il Legislatore, con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto ed ha inserito, all'interno dell'art. 6 del Decreto, tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare l'art. 6:

- al comma 2-bis, dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare – in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro – che tali misure

risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

#### **4.4.2 Modalità di trasmissione delle segnalazioni**

SACE si impegna a incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del Decreto, decide di farne segnalazione (c.d. *whistleblower*). A tal fine SACE ha adottato una procedura *ad hoc*, avente lo scopo di regolare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni ricevute. Potranno costituire oggetto di segnalazione:

- violazioni di leggi, norme applicabili;
- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Codice Etico e del Modello.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, del Decreto). Tramite i soggetti preposti, saranno effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali verifiche siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza della Società è il destinatario delle segnalazioni.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui ai paragrafi precedenti, tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza della Società per segnalare eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, attraverso i canali di comunicazione descritti nel paragrafo 4.2.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del Decreto) e saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

L'Organismo di Vigilanza della Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare le attività di verifica. La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate dall'Organismo di Vigilanza della Società in un apposito archivio informatico.

#### **4.5. Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza provvede a fornire un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il *reporting* annuale avrà ad oggetto in particolare:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento all'attività di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- il piano delle attività previsto per l'anno successivo.

Inoltre, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto un pericolo di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche organizzative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo di Vigilanza documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
- notizie di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, oppure di procedimenti a carico della stessa in relazione ai reati contemplati dal Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Infine, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, da altri Dirigenti della Società;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di revisione ovvero, affinché siano adottati i provvedimenti previsti a tal riguardo dalla legge, dai membri del Consiglio di Amministrazione.

### **5. SISTEMA SANZIONATORIO**

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, del Codice Etico di Gruppo e la commissione di illeciti costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso.

Conseguentemente, risulta necessario che il Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

Ciò premesso, devono considerarsi assoggettati al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società – come individuati dagli artt. 2094 e ss. del c.c., ivi compresi i Dirigenti – nonché i soggetti di cui all'art. 1742 c.c. (lavoratori autonomi) che collaborino con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema sanzionatorio sarà applicabile nel caso in cui siano state accertate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo e illeciti, indipendentemente dal configurarsi di un reato e a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale;
- violazione delle misure previste dal Modello a tutela del segnalante condotte illecite o inadempienze; nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di tali segnalazioni che si rivelano infondate.

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:

- sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti della Società: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Gruppo e delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione di sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva applicabile. In tale ambito, i provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa sono:
  - il rimprovero verbale;
  - il rimprovero scritto;
  - la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
  - il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
  - il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Gruppo e delle prescrizioni previste dal presente Modello da parte dei Dirigenti di SACE, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione di sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicabile. L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare, a carico dei Dirigenti, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa – fermo il

diritto del Dirigente alla retribuzione – nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;

- misure nei confronti degli Amministratori: in caso di violazione del Modello o del Codice Etico di Gruppo da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo informerà il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge;
- misure nei confronti dei Sindaci: in caso di violazione del Codice Etico di Gruppo, l'Organismo informerà il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge;
- misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner: ogni comportamento in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello potrà determinare, sulla base di opportune clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto;
- misure nei confronti dei soggetti apicali: in ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica del soggetto apicale che dovesse commettere la violazione;
- misure applicabili per la tutela del segnalante: in accordo con quanto previsto dalla Legge sul *whistleblowing*, la Società - in caso di violazione delle misure a tutela del segnalante condotte illecite o violazioni del Modello, o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate - ne valuta la gravità e applica le sanzioni previste ai paragrafi precedenti.

## 6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 6.1. Comunicazione e formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello e del Codice Etico di Gruppo, SACE ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza degli stessi e delle regole comportamentali in essi contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In particolare, saranno previsti diversi livelli di informazione e formazione attraverso gli strumenti di divulgazione ritenuti più idonei.

In relazione alla comunicazione del Modello e del Codice Etico di Gruppo, SACE si impegna a diffonderli a mezzo di posta elettronica e Intranet aziendale a tutti i dipendenti e Collaboratori, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo.

Il funzionamento dell'Organismo e i suoi componenti sono divulgati tramite apposita informativa.

## **6.2. Informativa a collaboratori esterni e partner**

SACE promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico di Gruppo anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori della Società. A tal fine, ai predetti soggetti è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito *internet* il Codice Etico di Gruppo nonché la Parte Generale del Modello ed è richiesta l'accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Codice Etico di Gruppo da inserire nella contrattualistica standard.